

**CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì del mese di.....nella sede della Casa di Riposo Ipab G.Bisognin Via G.Bisognin 6-36040 Meledo di Sarego (VI), sono presenti:

1) IPAB G.BISOGNIN (VI) c.f. 02375100241 con sede in Meledo di Sarego (VI), di seguito denominato anche "Ipab" rappresentato dal legale rappresentante Sig.ra Bonavigo Iside, nata a Sarego il 04.09.2019 C.F. BNVSDI49P44I430H;

2) S.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di seguito denominato anche "locatario" , con sede in Padova via Svezia 9/8, C.F. e P:IVA n. 03290280274 qui rappresentata dal legale rappresentante Sig. Lando Moreno nato a Fossò (VE) il 17/071957 , codice fiscale , residente in Piove di Sacco (PD) , in via Montagnon, n. 58;:

Premesso che con determinazione n. 190 del 15/09/2019 veniva approvato l'avviso di manifestazione di interesse per l'invito ad offrire e la richiesta ad offrire;

Atteso che con deliberazione del Cda nr. del 25.11.2019 è stata accettata l'offerta e approvato il testo del contratto di locazione dell'immobile così censito:

Comune di Sarego catasto fabbricati F° 28 Mapp 131 sub 7, parte con la parte evidenziata oggetto del presente contratto;

Visto la proposta economica presentata dal locatario in data 08.11.2019;

Visto il certificato di agibilità a firma dell'Arch. Matteo Conte presentato al SUAP Del Comune di Sarego in data 12.11.2019;

Fatto presente che gli impianti elettrici e termoidraulici sono provvisti della regolare conformità.

Dato atto che il locatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva , pari a 1 mensilità , a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il presente contratto è conforme all'avviso di manifestazione di interesse e l'offerta presentata dal locatario

tutto ciò premesso

1. Il locatore Ipab concede in locazione al locatario Società Sociale cooperativa Il seguente immobile: Comune di Sarego (VI) Catasto fabbricati Mapp. 131 sub 7 parte lato ovest come da allegata planimetria; l'immobile risulta agibile e provvisto di certificazione energetica come da documentazione presente agli atti del locatore.

2. Il contratto è stipulato per la durata di mesi 18) dal al..... e cesserà senza bisogno di disdetta alcuna. Il locatore dichiara seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: trasferimento temporaneo per lavoro.

3. Nel caso previsto dall'articolo 2, il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima.

4. L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore che comunicherà le persone che utilizzeranno l'immobile.

5. Il canone mensile di locazione è stabilito in euro 400,00 che il conduttore si obbliga a corrispondere a mezzo bonifico bancario in n.rate eguali anticipate, scadenti il dieci del mese di competenza

6. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392.

7. Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, o suo delegato motivando la ragione.

8. Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 del C.C. come da Verbale di Consegna, depositato agli atti dell'Ente.

9. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. A carico del conduttore ci sarà l'acquisto della parte degli arredi non forniti dal locatore. Alla fine del contratto resteranno di proprietà dell'Ipab G.Bisognin;

10. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

11. A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a ___1___ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al

conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione

12. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - , nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria. Le spese, per i consumi di gas da riscaldamento e acqua calda sanitaria saranno calcolati in modo proporzionale alla superficie utilizzata.

13. Le spese di bollo per il presente contratto, e di registrazione , sono a carico del conduttore/locatario.

14. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

15. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Dlgs. 196/2003 in materia privacy e del Regolamento europeo 679/2016-).

16. Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di conciliazione stragiudiziale paritetica istituita di comune accordo.

Li Sarego

Il Locatore

p. l'Ipab G.Bisognin
Il Presidente

Il Locatario

Il conduttore
